REGOLAMENTO (CEE) N. 2584/71 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1971

che abroga il regolamento (CEE) n. 2544/71 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari d'agrumi originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1233/71 del Consiglio, del 7 giugno 1971, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Turchia (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2544/71 della Commissione, del 26 novembre 1971, ha applicato il dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari d'agrumi originari della Turchia (2),

considerando che, in virtù dell'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento n. 1233/71, tale regime resta in vigore fino al momento in cui i corsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più bassi, per tre giorni consecutivi di mercato, uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3 di detto regolamento,

considerando che i coefficienti di adattamento, le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali sono quelli previsti per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), che il metodo di calcolo delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali è definito, per alcuni casi, nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1233/71,

considerando che l'applicazione di tali norme ai corsi costatati per i mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari di agrumi importati nella Comunità e originari della Turchia induce a costatare che sono osservate le condizioni di cui all'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1233/71 per i prodotti in causa, che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2544/71,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È abrogato il regolamento (CEE) n. 2544/71 della Commissione, del 26 novembre 1971, relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari di agrumi originari della Turchia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile a decorrere dal 2 dicembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 130 del 16. 6. 1971, pag. 51.
(2) GU n. L 262 del 27. 11. 1971, pag. 53.
(3) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.